



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Rudiano (BS)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Rudiano (BS) n. 34 del 5 dicembre 2024, avente a oggetto "*Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.A.*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e assunta al

protocollo generale C.d.c. n. 23731 del 17 dicembre 2024 e al protocollo pareri TUSP n. 19/2024;

VISTA la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 21 gennaio 2025, con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO

In data 17 dicembre 2024 (prot. SC_LOM - 23731 - 17/12/2024) il comune di Rudiano (BS) ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3 TUSP, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 5 dicembre 2024 (recante *"Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.a."*) e i relativi allegati.

In premessa, il Sindaco rimarca che in precedenza *"il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato caratterizzato da una gestione"* a suo dire *"inefficiente ed insoddisfacente, con numerosi disservizi che hanno compromesso la qualità del servizio reso ai cittadini"*: di qui la prospettata necessità di dover *"garantire un servizio più efficiente, trasparente ed in linea con le esigenze della nostra comunità"*.

A tal fine, la Giunta comunale dapprima (cfr. del. GC n. 71 del 13 agosto 2024) ha delegato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di redigere sia la relazione per la scelta del nuovo modello gestorio, sia il referto nel caso di opzione per l'autoproduzione *in house providing*, in base agli artt. 14-17, d.lgs. n. 201/2022; e successivamente (cfr. del. GC n. 115 dell'8 novembre 2024) ha approvato le risultanze dell'istruttoria *de qua*, rinviando al Consiglio per l'adozione della delibera di affidamento del servizio di igiene urbana alla società *in house* Servizi Comunali S.p.a. e l'acquisizione della partecipazione societaria nella medesima società.

Così esplicitati i presupposti, e dopo aver dato conto del fatto che la futura società affidataria *"soddisfa tutte le condizioni poste dalla vigente normativa europea"* per

l'affidamento in house, il Consiglio Comunale delibera "di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale".

A sua volta, tale proposta deliberativa – materialmente acclusa alla delibera CC n. 34/2024 in esame – dispone come segue: “1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di dare atto che durante il periodo di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, non sono pervenuti osservazioni/opposizioni da parte di cittadini, imprese e di portatori di interesse in genere; 3. di approvare la relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario asseverato – riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 1, del D.Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 4. di approvare l'allegato Statuto della Società “Servizi Comunali S.p.A” con sede in Sarnico, Via Suardo n. 14/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n. 303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160; 5. di approvare la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla Servizi Comunali S.p.A. mediante l'acquisto di n. 10 (dieci) quote/azioni al valore di euro 245,85 (duecentoquarantacinque/85 euro) cadauna per un totale di euro 2.458,50 (duemilaquattrocentocinquantotto/85 euro) [leggasi duemilaquattrocentocinquantotto/50 euro – n.d.R.]; 6. di approvare lo schema di “Contratto di servizio” indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 7. di affidare, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci, alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) per anni 10 (dieci) dal 01/02/2025 al 31/01/2035, secondo la modalità dell'“in house providing” i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio; 8. di demandare ai Responsabili d'Area competenti: i. l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci di previsione finanziari Anno 2025 e seguenti, da formalizzare con successivi atti gestionali per l'affidamento del servizio e per l'acquisto della partecipazione di cui ai punti precedenti; ii. la trasmissione della presente deliberazione: alla Corte dei Conti sezione di Controllo della Lombardia per l'espressione del parere di cui all'Articolo 5 comma 3 del D. Lgs. 175/2016; all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto di competenza ai sensi dell'Articolo 5 comma 3 del

D. Lgs. 175/2016; all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la pubblicazione della medesima ai sensi dell'Art. 17 e dell'Art. 31 del D. Lgs. 201/2022; 9. di demandare al Sindaco o ad un suo delegato di procedere con la stipulazione del contratto di servizio decorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 31 comma 2 della deliberazione di affidamento sul sito di ANAC; 10. di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato. 11. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire in tempo utile l'esperimento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio prima della scadenza dell'attuale gestione".

CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata

del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di tali parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3, richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal comune di Rudiano prevede l'acquisto di 10 azioni di Servizi Comunali S.p.a. (ognuna del valore nominale di 245,85 euro) per un totale di 2.458,50 euro, con correlato affidamento *in house* del servizio di igiene urbana alla società stessa per la durata dieci anni. A supporto della determinazione sono richiamate le risultanze versate nella *“relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario asseverato – redatta dal Responsabile*

dell'Ufficio Tecnico riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale".

3. Si procede, di seguito, all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società per azioni figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sent. n. 86/2022), occorre osservare che il servizio di gestione dei rifiuti urbani rientra tra i servizi di interesse economico generale (cfr. d.lgs. n. 152/2006 e d.lgs. n. 201/2022). Di conseguenza, la fattispecie in esame rientra tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, giusta l'art. 4, comma 1, lett. a) TUSP.

Tali profili sono espressamente enunciati dalla delibera in esame, la quale peraltro richiama – in punto di disamina delle competenze istituzionali – anche l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 cit. e la giurisprudenza formatasi sul punto, laddove la norma *"affida ai Comuni il compito di continuare "la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento" fino a che non sia avviato il servizio "del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202", e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52)"* (cfr. del. cit., pag. 7).

La Sezione prende quindi atto dell'assolvimento dell'onere motivazionale.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Giova in primo luogo evidenziare, con riguardo al parametro della sostenibilità finanziaria, che le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno affermato che *"il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Proprio sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la deliberazione consiliare in esame risulta supportata – tra l'altro – dalla *"Dichiarazione relativa al fatturato societario"* a firma del presidente del C.d.A. della Società Servizi Comunali S.p.a., contenente i principali dati di bilancio (v. all. 7; cfr. anche all. 1, pag. 76):

Dati di bilancio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi vendite e prestazioni - Voce A1)	24.487.518	25.918.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.691	39.217.765
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.019.515	14.271.519	15.796.584	16.077.059	18.038.500
Margine operativo lordo (MOL)	3.949.878	3.596.959	3.970.253	4.692.606	4.759.693	4.397.313	5.960.003
Imposte sul reddito - Voce 20)	867.294	708.816	1.038.282	800.656	680.099	590.548	1.057.803
Utile netto di esercizio - Voce 21)	2.237.891	1.797.853	2.818.630	2.297.424	2.211.718	1.700.922	2.883.822

Fonte: All. 7 alla del. CC n. 34 del 5 dicembre 2024.

Mette conto altresì richiamare i principali indici di bilancio societari relativi al periodo 2017-2023, contenuti nella *“Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) e sull’affidamento del servizio di igiene urbana mediante l’istituto dell’in house providing (d.lgs. 201/2022 art. 17)”* acclusa alla delibera stessa (cfr. all. 2, pag. 194):

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO DEL PERIODO 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indici di redditività							
ROE netto	17,80%	12,50%	16,39%	10,76%	9,39%	6,73%	10,24%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,89%	5,21%	8,85%
ROS	11,61%	9,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%	9,12
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni							
Margine primario di struttura	667.232	2.346.491	4.272.453	2.189.289	3.994.381	6.995.106	9.877.885
Quoziente primario di struttura	1,06	1,19	1,33	1,11	1,2	1,38	1,54
Indicatori di solvibilità							
Margine di disponibilità	2.225.972	3.520.983	5.192.678	3.256.408	9.140.199	11.191.155	12.956.447
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35	2,41
Margine di tesoreria	2.144.320	1.798.687	5.082.492	3.151.002	8.875.799	10.932.061	12.663.004
Quoziente di tesoreria	1,22	1,20	1,67	1,40	2,07	2,32	2,38

Fonte: All. 2 alla del. CC n. 34 del 5 dicembre 2024.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, poi, la delibera CC in esame indica l’esborso pecuniario di limitato importo (cfr. punto 5 del *decisum*), sostanziandosi *“l’acquisto di n. 10 (dieci) quote/azioni al valore di euro 245,85 (duecentoquarantacinque/85) cadauna per un totale di euro 2.458,50”*.

Sempre al riguardo, la Relazione illustrativa prende in considerazione i su riportati dati e indici di bilancio concludendo che *“il rischio per il Comune di subire perdite*

patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura" (cfr. all. 2, pag. 194).

Inoltre, risultano comunque presenti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, invece, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, *"deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la "convenienza economica" deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la "convenienza economica" deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio"* (Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Nel caso oggetto del presente scrutinio, l'analisi sulla convenienza economica è formulata sia nella Relazione illustrativa, sia nelle considerazioni formulate dal Sindaco in sede prodromica all'adozione della delibera CC n. 34/2024.

Viene infatti prospettato un risparmio annuo – derivante dall'operazione di affidamento in esame – asseritamente *"pari ad € 12.708,53 oltre Iva 10% rispetto al costo consuntivo 2023 (pari al 3,09%)", nonché "un risparmio annuo per il Comune di Rudiano pari ad € 28.511,27 rispetto alla fatturazione delle prime nove mensilità proiettata al 31/12/2024 (pari al 6,68%)", laddove "l'offerta in esame attesta quindi un costo pro-capite pari €/ab.anno 67,54" (cfr. Relazione illustrativa sub all. 2, pag. 189).*

Fermo quanto sopra, costituisce acquisizione pacifica nella giurisprudenza contabile che, in base all' art. 5, comma 1 TUSP, la valutazione sulla convenienza economica debba avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, quali la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, mediante comparazione dei benefici e dei costi delle singole soluzioni possibili. Come

chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo, l'esame dell'atto deliberativo sotto il profilo della dimostrazione della convenienza economica dell'operazione deliberata è dunque diretto ad accertare che l'istruttoria dell'amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Ora, sia nell'atto deliberativo in esame, sia nella Relazione illustrativa a corredo è effettivamente presente una giustificazione delle ragioni della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione.

In primo luogo, la Relazione illustrativa ha preso a riferimento le tre modalità di gestione previste nell'ordinamento per il servizio di igiene urbana (ossia esternalizzazione a terzi, società mista pubblico-privata tramite gara a doppio oggetto, gestione *in house*), per poi svolgerne una analisi comparativa "*con la metodologia S.W.O.T.*" (cfr. all. 2, pag. 118), concernente cioè i profili "*Strength (punti di forza)*", "*Weakness (punti di debolezza)*", "*Opportunities (opportunità)*", "*Threat (minacce)*".

Ne è emersa la seguente graduatoria (cfr. all. 2, pag. 119) che ha condotto alla determinazione in esame:

- Affidamento *In House providing*: punti + 4;
- Società mista pubblico privata: punti - 6;
- Affidamento a Società terza: punti + 1.

In secondo luogo, va soggiunto che la delibera CC n. 34/2024 analizza espressamente la sussistenza dei requisiti per la gestione internalizzata (pag. 12), laddove la Società:

- a) "*nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro*";
- b) "*dalla data della sua costituzione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi*";
- c) "*ha sempre presentato bilanci in attivo, senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci*";
- d) presenta un "*numero degli amministratori ... inferiore al numero degli addetti*";
- e) ha attuato "*il contenimento dei costi di funzionamento ... ponendo al minimo il compenso dei membri del CdA, in conformità all'art. 4, c. 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n.*

95 che prevede che detti compensi non possano superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e alla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti”;

f) “nel corso degli anni ha distribuito utili ai Comuni soci”;

g) “ha garantito tariffe tra le più basse della Provincia”;

h) “ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento”, avendo attuato tra l'altro “ha adottato un programma significativo di investimenti in mezzi a basso impatto ambientale e impianti finalizzati alla differenziazione dei rifiuti raccolti concorrendo a ridurre la necessità di ricorrere alla termovalorizzazione”.

Sotto altra angolazione, infine, il corpo motivazionale della delibera attesta che “il Comune, come rilevato dalla citata deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate, non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o similari a quelle svolte da Servizi Comunali S.p.a.” (cfr. ancora pag. 12 del CC n. 34 cit.).

Il Collegio prende quindi atto dell'istruttoria condotta e dell'assolvimento degli oneri sul punto.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati concretamente misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Come osservato *sub B)*, nell'atto deliberativo in esame e nella documentazione a corredo si rinviene un espresso raffronto in ordine ai vantaggi ed alle criticità derivanti dalle varie possibili forme di gestione. A tal riguardo si vedano sia l'analisi "S.W.O.T.", a pag. 118 della Relazione illustrativa (*sub* all. 2), sia l'elencazione dei risparmi annui menzionati a pag. 11 della deliberazione CC in esame.

Deve poi richiamarsi il rilievo secondo cui le risultanze istruttorie *"evidenziano come la scelta del modello dell'in-house risulti maggiormente performante riscontrando maggiori opportunità e punti di forza e minori punti di debolezza in relazione alle altre modalità di affidamento del servizio di igiene urbana"* (cfr. Relazione illustrativa – all. 2 pag. 190), in ragione della sussistenza dei profili emersi in sede istruttoria (*ibidem*, pagg. 198 ss.):

- *"il servizio erogato da Servizi Comunalì s.p.a. nei Comuni Soci presenta caratteristiche di efficienza e di qualità migliorative rispetto ai dati medi dei Comuni della Provincia di Bergamo e Brescia, ed del contesto della Regione Lombardia";*
- *"il servizio affidato in house è connotato da una gestione efficiente e di livello complessivamente superiore alle varie medie gestionali";*
- *"il costo del servizio risulta nettamente inferiore ed economicamente congruo rispetto alle situazioni prese a riferimento";*
- *"sono state evidenziate le carenze di mercato in ordine alla possibilità di offrire un numero sufficiente di "competitors" tra loro indipendenti".*

Di conseguenza, la Relazione giunge a declinare come segue gli elementi di poeriorità dell'affidamento *de quo* (all. 2, pag. 199):

- *"per gli aspetti tecnici offerti";*
- *"per l'esperienza, la qualità e l'efficienza dimostrate nella Gestione del Servizio di Igiene Urbana da parte di Servizi Comunalì s.p.a.";*

- *“per il risparmio che comporta e per la congruità economica del Valore dell'affidamento del Servizio di Igiene Urbana, sia in base al Costo storico sia in base al Costo del Servizio atteso”.*

La Sezione prende quindi atto dell'adempimento degli oneri motivazionali richiesti.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La Relazione illustrativa allegata dà conto dell'assenza, nell'operazione *de qua*, di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari riconducibili ad aiuti di Stato, richiamando la presenza dei criteri elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria (sentenza Corte di Giustizia “Altmark” – cfr. all. 2, pag. 117).

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. La deliberazione, infatti, evidenzia che *“la relazione e gli allegati documenti sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, in data 08/11/2024 prot. n. 10865, all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune – sezione amministrazione trasparente, su un quotidiano di diffusione locale - per un periodo dal 08/11/2024 al 26/11/2024, al fine di consentire una consultazione pubblica per acquisire eventuali osservazioni”.*

A fronte di ciò, il punto 2 del *decisum* delibera *“di dare atto che durante il periodo di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs.19/08/2016 n. 175, non sono pervenuti osservazioni/opposizioni da parte di cittadini, imprese e di portatori di interesse in genere”.*

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, rende parere positivo in merito al

soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione n. 34 del 5 dicembre 2024 del Comune di Rudiano (BS).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del Comune di Rudiano (BS), anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Rudiano (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

30 gennaio 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)